



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 19/12/2019

Cod. Ente: 10956

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE DEL TRIBUTO COMUNALE TARI ANNO 2020.

Adunanza ordinaria di prima convocazione.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIANNOVE mese di dicembre alle ore 21.00 in Cavenago di Brianza nella sede del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori:		P	A
Fumagalli	Davide	Si	
Biffi	Giacomo	Si	
Barteselli	Pierluigi	Si	
Lettieri	Vincenzo	Si	
Erba	Irene	Si	
Colombo	Clara	Si	
Rigato	Michela	Si	
Usai	Davide	Si	
Baioni	Alessandra	Si	
Baragetti	Davide	Si	
Demartis	Giovanni Antonio		Si
Tresoldi	Ivano	Si	
Corsini	Laura Felicia Franc		Si
Totale presenti/assenti		11	2

Assiste il Segretario Generale Regg. dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Vincenzo Lettieri.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) - Capo IV "La tassa sul servizio rifiuti (TARI)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2014, così come modificato con deliberazioni di C.C. nr. 11 del 06.08.2015 e nr. 11 del 28.04.2016, e richiamato in particolare l'articolo 43 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 31.01.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Considerato che

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;
- il Comune nella commisurazione della tariffa di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale contiene il cd. "metodo normalizzato" per l'individuazione dei criteri per definire la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri stabiliti dal sopra citato D. P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

Richiamati:

- la variazione al comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per effetto del DL. 16/2014 con eliminazione del limite del 7% sul costo complessivo del servizio, previsto per il finanziamento di

riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 659; il Comune può coprire tali costi attraverso la fiscalità generale;

- l'art. 18 comma 2 lett d) del D.Lgs 22/97 e Linee Guida Ministeriali Tares che prevede l'assimilabilità quantitativa e qualitativa dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654 bis della Legge n.147/2013(inserito dal D.L. 78/2015 art 7, comma 9) che cita "tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale prevista nell'art c.49 del D.Lgs 22/97, alla tariffa integrata ambientale prevista dall'art238 del D.Lgs n. 152/2006, nonché il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art 14 del D.l. 201/2011 convertito con la Legge n. 214/2011;

Dato atto che il Comune è tenuto all'approvazione del Piano Finanziario entro i termini per l'approvazione del bilancio e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno è tenuto a trasmetterne copia all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art.8 comma 1° del D.P.R 158/99, di proporre all'esame del Consiglio Comunale, per l'eventuale superiore approvazione, il "*Piano Finanziario TARI per l'anno 2020*", allegato "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, propedeutico alla formazione della tariffa della TARI anno 2020

Ritenuto pertanto dover provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti – TARI, per l'anno 2020, così come risultanti dall'elaborazione prodotta dagli uffici e riassunte nel prospetto riportato nell'allegato "B" al presente atto", da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2019 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti" e di quanto indicato nelle premesse delle stesse: «i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per ... valutare l'andamento della gestione del servizio» e non possono costituire un riferimento diretto, aritmetico, per stabilire se il costo del servizio rifiuti è «troppo alto» (o «troppo basso») per una determinata collettività;

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale –Fondazione ANCI) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni;

Verificato che il valore stimato dell'intercetta è 294.64 €/tonnellata a livello nazionale

Dato atto infine che la riscossione della tassa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, confermato, per l'anno 2020, dalla Provincia di Monza e Brianza nella misura del 5% della T.A.R.I.;

Esaminato l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l'anno 2020 e ritenuto meritevole di approvazione;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI per l'anno 2020, come da prospetto allegato, redatto sulla base dei dati contenuti nel Piano Finanziario e del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, così come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 (Decreto Crescita) il quale testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...»;

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime »;

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto infine di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze:

- prima rata: 01 luglio 2020;
- seconda rata: 30 settembre 2020;
- terza rata: 02 dicembre 2020;

Dato atto che la proposta in oggetto, il Piano Finanziario e le tariffe sono stati sottoposti all'esame della Commissione Programmazione Economico-Finanziaria in data 25.11.2019, come da Verbale acquisito agli atti del competente Ufficio;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Uditi:

- la relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio e Tributi Dott.ssa Colombo Clara;
- l'intervento del Consigliere Sig. Tresoldi Ivano che chiede informazioni sull'entità dei residui attivi inerenti al tributo TARI;
- l'intervento del Consigliere Sig. Baragetti Davide che chiede informazioni sull'entità del corrispettivo a carico delle imprese;
- l'intervento del Consigliere Sig. Tresoldi Ivano che chiede se sono state fatte richieste a Cem di agevolazioni o applicazione di tariffe di favore sul servizio offerto;
- la replica del Sindaco;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 19.12.2019 dal Responsabile del Settore Finanziario-Entrate e Tributi Dott. Filippo Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 19.12.2019 dal Responsabile del Settore Finanziario-Entrate e Tributi Dott. Filippo Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Sigg. Baragetti Davide e Tresoldi Ivano) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare il "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELAZIONE ANNO 2020", allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto propedeutico alla formazione delle tariffe della TARI anno 2020.
3. Di trasmettere tale PIANO FINANZIARIO e la Relazione accompagnatoria, unitamente a copia della presente deliberazione, all'Osservatorio Nazionale dei rifiuti, in base alle disposizioni di legge.
4. Di approvare, sulla base del Piano Finanziario di cui sopra, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020, così come riassunte nei prospetti di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020.
6. Di dare atto che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR N. 158/1999, così come previsto dal comma 651, art. 1 della Legge n. 147/2013 e che le stesse e/o il Piano finanziario in questione verranno eventualmente variati qualora intervenissero modifiche legislative.

7. Di dare atto che sull'importo della TARI 2020 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza per l'anno 2020 del 5% (cinque per cento).
8. Di stabilire per l'anno 2020 le scadenze delle rate TARI, come segue:
 - prima rata: 01 luglio 2020;
 - seconda rata: 30 settembre 2020;
 - terza rata: 02 dicembre 2020.
9. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'apposito Portale del Federalismo fiscale al fine della sua pubblicazione.
10. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Sigg. Baragetti Davide e Tresoldi Ivano), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

=====

Allegati: - Piano Finanziario
- Tariffe Tari 2020
- pareri

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Lettieri
f.to digitalmente

II SEGRETARIO GENERALE REGG.
dott. Ivan Roncen
f.to digitalmente